

## **COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D'ALIA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIANPIERO D'ALIA

Seduta del 29/01/2021

## **FATTO**

Con ricorso n. 1030480 del 5.8.2020, la cliente, dopo avere esperito il reclamo il 18.2.2020, contesta l'importo liquidato dall'intermediario per un BFP trentennale del valore di 2.000.000 di lire, emesso nel 1989 su modulo cartaceo appartenente alla precedente serie P, aggiornato Q/P con relativo timbro apposto sul retro del buono.

Tale buono reca, infatti, le variazioni solo per i primi 20 anni.

Chiede, pertanto, la corresponsione dell'ulteriore somma dovuta in applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla vecchia serie per il terzo decennio (20.343,20 euro, già al netto delle ritenute fiscali), quale differenza dovuta in base al rendimento originariamente previsto per i bimestri successivi al ventesimo anno dall'emissione.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni dell'11.9.2020, osserva, in via preliminare, che il ricorso è irricevibile, perché relativo a fatti non rientranti temporalmente



nell'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, e inammissibile, perché non rientra nella competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, ritiene il ricorso infondato perché, con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è Q/P istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986.

Tale buono è stato sottoscritto su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto il timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

Il timbro apposto dalla resistente sostituisce *in toto* le condizioni originariamente risultanti dai titoli per i quali è controversia e, segnatamente, non ha sovrascritto il rendimento da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, «*il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione)»*.

Aggiunge, infine, che la ricorrente non poteva non conoscere la serie del buono sottoscritto così come conosceva – o comunque avrebbe dovuto conoscere – i relativi rendimenti.

## **DIRITTO**

Le preliminari eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso formulate dal convenuto sono infondate.

In particolare, con riguardo all'eccezione di incompetenza dell'ABF ratione temporis, si ricorda, tra le altre, la decisione di questo Collegio n. 11045/2020, ove si legge che "In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di



prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata".

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza arbitrale *ratione materiae*, mette conto ricordare che "(...) questo Collegio ha più volte rilevato (v. decc. nn. 315/2011, 1364/2011, 1846/11, 78/12, 74719/12) che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta") – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014).

Nel merito, il ricorso è fondato.

La cliente produce un BFP la cui emissione risale al 21 aprile 1989, tempo in cui risultava in collocazione la serie Q/P.

Il buono risulta sottoscritto su modulo appartenente alla serie P e risulta apposto timbro leggibile indicante la serie aggiornata Q/P nonché i tassi aggiornati fino al 20° anno.

Con riferimento al periodo successivo al 20° anno non risulta aggiornamento dei tassi, bensì la sola stampigliatura riportante i tassi originali

Come è noto, l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie" e che, secondo consolidato orientamento dell'Arbitro, quando, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr. Collegio di Roma decisione n. 10738/18).

Tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati se "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (cfr. in termini Collegio di Roma, decisione n. 19053/18).



Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Ne deriva che la cliente ha diritto alla liquidazione del buono secondo i rendimenti recati dal retro del buono per gli ultimi dieci anni di vita del titolo.

## P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA